

ASSOCIAZIONE LAICALE S. SILVESTRO

STATUTO

Cap. I Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1) È costituita in Bisceglie, per atto notarile del 4 marzo 1971, l'associazione pubblica di fedeli (can. 298 §1 C.J.C.) denominata "Associazione laicale San Silvestro", eretta canonicamente il 2 febbraio 1971 dal vescovo Mons. Reginaldo Giuseppe Addazzi, e riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica il 9 novembre 1972 e registrato alla Corte dei Conti il 19 gennaio 1973 (Atti del governo Reg. n. 255; foglio n. 53) e iscritta al n. 145 del Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bari il 29 maggio 1987.

Art. 2) Essa ha sede in Bisceglie presso la Parrocchia San Silvestro in via S. Andrea n. 46.

Art. 3) Finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere il perfezionamento spirituale dei propri membri, chierici e laici, e di tutti coloro che a vario titolo vi si rapportano, operatori dipendenti e volontari, attraverso l'azione comune per le opere di assistenza, di formazione e di educazione di seguito indicati, in attuazione del messaggio evangelico e dei precetti del Concilio Vaticano II, in stretta collaborazione con l'azione pastorale della comunità parrocchiale S. Silvestro in Bisceglie;
- b) promuovere servizi sociali di formazione, educazione e di assistenza particolarmente a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) promuovere servizi sociali e socio-sanitari alla popolazione anziana con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza;
- d) promuovere l'attivazione di servizi e di interventi utili a rispondere ai nuovi bisogni sociali emergenti, inclusi servizi con carattere temporaneo o di urgenza.

L'Associazione è impegnata a vigilare e assicurare costantemente che le condotte di tutti i suoi membri e collaboratori, anche all'esterno, siano conformi e coerenti con le suddette finalità etiche e religiose.

Cap. II Il patrimonio

Art. 4) Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote sociali versate dai singoli membri secondo uno speciale regolamento che sarà aggiornato periodicamente;
- b) da donazioni, lasciti, contributi di enti o privati sia di beni mobili sia di beni immobili;
- c) da contributi volontari, ordinari e straordinari, provenienti da privati o pubbliche istituzioni.

Art. 5) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio verranno redatti dal Consiglio di Amministrazione un rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo.

Art. 6) L'Associazione non ha alcun fine di lucro; pertanto eventuali avanzi positivi di ciascun esercizio verranno riutilizzati, compatibilmente con le previsioni di spesa per la prosecuzione delle attività, per il miglioramento dei servizi o devoluti, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, per altre opere di carità e primariamente quelle per la comunità parrocchiale di San Silvestro.

Cap III Associati

Art. 7) Possono richiedere di associarsi le persone di religione cattolica, che si distinguono per una buona condotta morale e che non aderiscono ad altre associazioni condannate dalla Chiesa o che professano dottrine contrarie all'insegnamento della Chiesa.

Sono associati i fedeli che verranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione previo versamento della quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Il rapporto associativo, con tutti i suoi diritti e doveri, si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi tempestivamente entro il 30 novembre di ciascun anno. Potranno essere ammesse come associati anche gli autori di lasciti e di donazioni; costoro potranno dal Consiglio essere dispensati, permanentemente o temporaneamente, dal pagamento della quota associativa.

Art. 8) Sono associati di diritto: il parroco pro-tempore della parrocchia San Silvestro in Bisceglie, un membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale e un membro del Consiglio Parrocchiale Affari Economici della parrocchia San Silvestro in Bisceglie.

Art. 9) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive nonché per indegnità. Nel caso di assenza ingiustificata del Parroco o di altri membri designati dal Vescovo per almeno tre sedute, ogni decisione anche per l'eventuale sostituzione, in deroga a quanto stabilito all'art. 8 che precede o da altre norme dello statuto, è assunta dal Vescovo.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio quando l'associato non è in regola con il pagamento delle quote associative.

La indegnità viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, per fatti gravi afferenti anche all'esperienza di vita esterna all'Associazione in quanto ritenuta incompatibile o comunque in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Nei casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione cautelare dell'associato del quale verrà richiesta la dichiarazione di indegnità, con l'inibizione all'esercizio di ogni funzione all'interno dell'Associazione.

Cap. IV Amministrazione

Art. 10) L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto stabilito all'art. 11 che segue, il Consiglio è composto dal parroco pro-tempore della parrocchia San Silvestro, e da quattro membri eletti dall'assemblea degli associati con scrutinio segreto.

Non possono essere eletti dall'Assemblea membri legati da rapporti di parentela o affinità tra di essi e/o con gli altri componenti del Consiglio. Nel caso di sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra due o più membri eletti, l'ineleggibilità ricade su colui o su coloro che sono stati meno suffragati.

Il Consiglio ha una durata di sei anni. I componenti sono rieleggibili non oltre due mandati. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

In caso di dimissione o decesso di un consigliere eletto, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il componente del Consiglio decade dalla carica in caso di perdita della qualità di associato ovvero per decadenza dichiarata dal Consiglio dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Nel caso di perdita della qualità di associato del componente di diritto o di sua assenza per tre sedute consecutive, spetta al Vescovo decidere se sostituirlo con un suo delegato.

Art. 11) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Vescovo ordinario del luogo ai sensi del can. 317 §1 del C.J.C. tra i suoi componenti. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio salvo revoca anticipata da parte del Vescovo.

Art. 12) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede e dirige le Assemblee generali e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ordina la convocazione e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di detti organi, dirige le votazioni e scioglie le riunioni, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 13) Il Consiglio nomina nel proprio seno il Vice-presidente, il Segretario, e il Tesoriere.

Art. 14) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 15) Il Segretario esegue, per mandato del Presidente, le convocazioni delle Assemblee generali, redige i verbali delle riunioni, conserva il registro delle ammissioni e dimissioni dei membri dell'Associazione, cura l'archivio dell'Associazione, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 16) Il Tesoriere conserva i libri contabili, provvede alla riscossione delle quote associative, prepara il rendiconto amministrativo dell'esercizio economico e il preventivo di spese ordinarie e straordinarie annuali dell'Associazione.

Art. 17) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e al preventivo e alle quote associative. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice-presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nel rispetto dello Statuto, delle finalità dell'Associazione, degli indirizzi dell'assemblea, purché conformi allo statuto e alle finalità, nonché di quelli dell'Autorità Ecclesiastica del luogo. Esso adotta il regolamento per il funzionamento interno dell'Associazione.

Cap. V Assemblea

Art. 19) Gli associati sono convocati dal Presidente almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta (lettera semplice, fax, posta elettronica, telegramma), diretta a ciascuno associato, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea può essere pure convocata su domanda firmata da almeno un quinto degli associati con diritto di voto specificandone l'ordine del giorno; l'Assemblea deve essere convocata in Bisceglie.

Art. 20) L'Assemblea propone gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, approva la relazione annuale delle attività dell'Associazione e la programmazione per l'anno successivo; approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, elegge quattro membri del Consiglio di Amministrazione e due revisori dei conti, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per Diritto Canonico e per Statuto.

Art. 21) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.

Art. 22) L'assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare il diritto di partecipazione all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri

dell'Associazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Cap. VI I revisori dei conti

Art. 23) I revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni ed hanno il compito di verificare la gestione amministrativa esprimendo le loro osservazioni sugli atti del Consiglio aventi riflessi di carattere finanziario, affinché sia favorita una equilibrata e lungimirante gestione delle risorse pur nell'ambito delle prevalenti finalità non lucrative dell'Associazione. I revisori dei conti siano scelti tra persone di particolare competenza in materia contabile e gestionale, anche esterne all'Assemblea, che non abbiano rapporti di parentela o affinità o situazioni di condivisione di interessi economici con componenti del Consiglio di Amministrazione.

Cap. VII Assistente spirituale

Art. 24) La formazione religiosa e spirituale è affidata all'assistente spirituale che di diritto coincide con il parroco *pro tempore* della Parrocchia San Silvestro in Bisceglie.

Qualsiasi iniziativa formativa, spirituale e culturale, che l'Associazione vorrà intraprendere deve ottenere il preventivo assenso dell'assistente spirituale.

Art. 25) L'assistente spirituale, in quanto anche membro di diritto, partecipa all'assemblea degli iscritti con diritto di voto e può ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di rappresentante legale dell'Associazione.

Cap. VIII Scioglimento

Art. 26) Spetta al Vescovo ordinario del luogo decretare lo scioglimento dell'Associazione e a provvedere alla devoluzione del patrimonio, su richiesta dell'Assemblea generale, dopo aver sentito il Consiglio, ai sensi del can. 320 §2 e §3.

Art. 27) Per quanto non previsto le parti fanno riferimento alle norme di Diritto Canonico e alle norme del diritto civile.